



ASSI
successore ex lege UNIRE
(Legge n.111 del 15.7.2011)

DETERMINAZIONE N. 1095 DEL 5/12/2011

AREA GALOPPO: CONCESSIONE PATENTE ALLENATORE PROFESSIONISTA SIG. BROGI FABIO

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, "Riordino dell'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59";

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge 1° agosto 2003, n. 200, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali;

VISTO lo Statuto dell'UNIRE approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 2 luglio 2004;

VISTA la deliberazione commissariale del 23 maggio 2011, n. 58, di conferimento dell'incarico di Segretario generale dell'UNIRE;

VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione" e s.m.i.;

VISTO la legge 15 luglio 2011 n. 111, istitutiva dell'ASSI - Agenzia per lo sviluppo del settore ippico - quale successore ex lege dell'UNIRE;

VISTI l'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 449/1999 e l'art. 13, comma 5, dello Statuto che definiscono la competenza del Segretario Generale, nonché gli artt. 28 e 32 dei rispettivi regolamenti delle corse degli incorporati Enti Jockey Club Italiano e Società degli Steeple Chases d'Italia

VISTI gli artt. 28 e 32 dei rispettivi regolamenti delle corse degli incorporati Enti Jockey Club Italiano e Società degli Steeple Chases d'Italia;

VISTA la domanda pervenuta all'Area Galoppo dal Sig. Brogi Fabio, tesa alla concessione della patente di allenatore professionista;

PRESO ATTO che l'istante ha rinunciato alla stessa in data 03.04.2009;

RITENUTA la documentazione prodotta dall'interessato conforme a quanto stabilito dai vigenti Regolamenti delle corse;

CONSIDERATO che dalla succitata documentazione non emergono cause ostative al rilascio dell'autorizzazione;

DETERMINA

di concedere la patente di allenatore professionista al Sig. Brogi Fabio.

L'Ente si riserva la facoltà di revocare la suindicata concessione nel caso in cui risultino iscrizioni sul certificato dei carichi pendenti della Procura, sul certificato generale del casellario giudiziale e sul certificato della Prefettura competente, richiesti dall'Ente.

F.TO IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Ruffo Scaletta